

IL CONSENSO DIGITALE DEL MINORE AL TRATTAMENTO DEI DATI SANITARI*

La disciplina, introdotta dal Regolamento europeo per il trattamento dei dati personali, ha stabilito¹ che il maggiore di sedici anni possa esprimere validamente il consenso digitale al trattamento dei propri dati personali, lasciando poi ai singoli Stati membri la possibilità di modificare tale limite²; **il legislatore italiano**, con il decreto attuativo³, **ha fissato il limite di età a quattordici anni**.

Nel fissare (per la prima volta) un'età minima per la prestazione del consenso in autonomia per il soggetto minore di età, anche se in casi limitati, il legislatore ha voluto evidentemente procedere nel segno di proteggere l'accesso dei minori ai servizi informatici a loro diretti, valutando come idoneo un preciso momento temporale del loro sviluppo di maturazione⁴.

Per i soggetti di età inferiore, invece, la liceità del trattamento rimane subordinata al consenso ovvero all'autorizzazione da parte del titolare della responsabilità genitoriale. Sebbene, essendo pur vero che gli stessi non possono autonomamente accedere ai servizi in rete, una volta, che tale accesso sia stato consentito dal genitore o dal tutore, non si possono sottovalutare i pericoli che sono comunque sottesi all'assenza di controllo sugli accessi ulteriori, che in molti casi utilizzano i dati già inseriti sulle piattaforme social e processate da algoritmi che auto-apprendono (big data analytics)⁵.

Nel riconoscere che la ratio del dettato normativo vada nella direzione di tutelare gli interessi del minore⁶ - vale a dire, la necessità di vedere realmente affermati diritti come il diritto a regolare

*Il presente lavoro riproduce in buona parte, con l'aggiunta di modifiche e aggiornamenti, l'ultimo paragrafo del contributo intitolato *“Il consenso del minore nell'ambito della sanità digitale”* pubblicato su A.BUCELLI (a cura di), *Identità e salute del minore. Problematiche attuali*, Pacini giuridica ed., Pisa, 2021.

¹ Cfr. art.8 del GDPR.

² Cfr. art.9 par.4 del GDPR.

³ Il riferimento è all' art. 2-*quinquies* del d.lg 10 agosto 2018 n.101, in GU, serie generale, 4 settembre 2018 n.205.

⁴ Ciò risulta coerente anche con la l. 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, in [GU, serie generale, 3 giugno 2017](#) n.127 riguardo alla previsione che anche il minore che abbia compiuto 14 anni che si senta vittima di simili atti possa chiedere al gestore del sito internet o del social network di rimuovere, oscurare o bloccare il contenuto diffuso in rete.

Sull'età del consenso digitale e il recepimento della nuova normativa europea, in senso critico circa l'eccessivo abbassamento dell'età si è espressa l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nel Rapporto su *“La tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione”*, 2017, 43.

⁵ Ad esempio, destano preoccupazione gli sviluppi legati a un uso indiscriminato e poco avveduto di apparecchi *wearable* legati all'*Internet of Things* (IoT) come nel caso di giocattoli interattivi, specificamente destinati ai bambini, ma anche di *smartwatch*, sempre più spesso utilizzati da soggetti giovanissimi.

Nell'ottica della tutela dei minori in rete qualcosa si sta muovendo, anche in Italia: l'idea del controllo preventivo è piuttosto fragile, diventando casomai successivo, con la possibilità data agli utenti di segnalare ai gestori tutti gli account che si sospetta essere stati creati da minori al di sotto della soglia prevista dalle condizioni d'uso della piattaforma. Si tratta di una misura che è stata accolta con favore anche dal Garante privacy italiano con un comunicato stampa del 3 febbraio 2021

⁶ L'art. 3 della Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CRC), infatti, sancisce espressamente che: *«In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration»*.

rapporti giuridici, all'identità, alla tutela dei dati personali – nondimeno, numerose sono le problematiche che da esso emergono.

Certamente, la tutela che l'ordinamento appresta alla persona, con il complesso delle norme su cui si conforma, rappresenta la tecnica più idonea per i soggetti cosiddetti deboli, come i minori, per assicurare loro l'inviolabilità di quelle posizioni che si connettono al rispetto dei propri diritti fondamentali.

Tuttavia, occorre innanzitutto capire chi siano realmente i soggetti deboli: si tratta di coloro che hanno meno diritti rispetto agli altri ovvero che ne sono titolari ma non sono in condizione di esercitarli o, ancora, di quelli a cui sono stati riconosciuti i diritti ma non i relativi poteri⁷?

Per rispondere a queste domande occorre partire dalla considerazione che certamente l'introduzione di norme relative a determinati destinatari, che implicano trattamenti speciali e derogatori rispetto ad una disciplina generale, avviene sulla base della valutazione di esigenze che vengono ritenute rilevanti per il legislatore⁸.

Questo è il motivo per cui, i limiti di compatibilità con il principio di eguaglianza sostanziale sono da definire alla luce dei canoni di ragionevolezza e di proporzionalità⁹, ovvero sia, sulla base di valutazioni di congruità dei mezzi rispetto ai fini e di bilanciamento tra i diversi diritti fondamentali in gioco.

Perciò, la debolezza appare sempre come una condizione relativa, così come la categoria dei soggetti deboli non è mai unitaria, in quanto alcuni sono tali per natura mentre altri lo diventano in conseguenza di comportamenti a loro attribuibili.

Ciò detto, si pone allora una preoccupazione di base: ma siamo veramente sicuri che con la

In argomento, vedi M. BIANCA (a cura di) *The best interest of the child*, Sapienza Università ed., Roma, 2021; in particolare C. IRTI, *Persona minore di età e autodeterminazione*, in *ibidem* e in *Giustizia civile*, 3, 2019, 617 e ss.

⁷ Vedi sull'argomento, G. PALMERI, *Diritti senza poteri. La condizione giuridica dei minori*, in *Riv. crit. dir. priv. Saggi*, Jovine, Napoli, 1994.

⁸ Proprio come accade per la disciplina disegnata nel GDPR riguardo al trattamento dei dati personali dei minori in deroga alla regola generale prevista dall'art. 2 c.c per cui la capacità di agire si acquista al compimento del diciottesimo anno di età.

⁹ Gli studi sul tema sono straordinariamente ampi; e non potendo essere trattati in questa sede con la dovuta completezza, si segnalano, senza alcuna pretesa di esaustività, i contributi di C. LAVAGNA, *Ragionevolezza e legittimità costituzionale*, in *Studi in memoria di C. Esposito*, III, Cedam, Padova, 1973; A. BALDASSARRE, *Costituzione e teoria dei valori*, in *Pol. dir.*, 1991, 639 e ss.; R. BIN, *Diritti e argomenti: il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1992; ID. *Ragionevolezza e divisione dei poteri*, in M. LATORRE, A. SPADARO (a cura di), *La ragionevolezza del diritto*, Giappichelli, Torino, 2002; P. BARILE, *Il principio di ragionevolezza nella Giurisprudenza della Corte di Cassazione*, M. LUCIANI, *Lo spazio della ragionevolezza nel giudizio costituzionale*, L. PALADIN, *Esiste un «principio di ragionevolezza» nella giurisprudenza costituzionale?*, G. ZAGREBELSKY, *Su tre aspetti della ragionevolezza*, (tutti) in *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Riferimenti comparatistici*, Atti del convegno svoltosi a Roma, Palazzo della Consulta, 13-14 ottobre 1992, Giuffrè, Milano, 1994; L. PALADIN, *Ragionevolezza (principio di)*, in *Enc. Dir.*, agg. I, Giuffrè, Milano, par. 1, 1997; G. SCACCIA, *Gli strumenti della ragionevolezza nel giudizio costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2000; ID., *Controllo di ragionevolezza delle leggi e applicazione della Costituzione*, in *Nova juris interpretatio*, Aracne ed., Roma, 2007, 286 e ss.; L. D'ANDREA, *Ragionevolezza e legittimazione del sistema*, Giuffrè, Milano, 2005; F. MODUGNO, *Ragione e ragionevolezza*, Ed. Scientifica, Napoli, 2009; ID., *La ragionevolezza nella giustizia costituzionale*, Ed. Scientifica, Napoli, 2007; G. ZAGREBELSKY, *Giustizia costituzionale*, Bologna, Il Mulino, 2012. Per una più che esauriente bibliografia sul tema, anche di respiro internazionale, M. CARTABIA, *Il principio di ragionevolezza e di proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana. Conferenza trilaterale delle Corti costituzionali italiana, portoghese e spagnola*, Palazzo della Consulta 24-26 ottobre 2013.

previsione normativa in esame si possa essere in grado di evitare i rischi per la privacy del minore, soprattutto in riferimento all'aumento dell'informatizzazione e al già evidenziato pericolo della diffusione delle informazioni, per quel che qui ci interessa, sui dati sanitari?

Nelle ipotesi in cui si riconosce la possibilità per il minore capace di discernimento¹⁰ di sottoporsi al trattamento sanitario senza il previo consenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore¹¹, allo stesso compete anche la manifestazione del consenso al trattamento dei relativi dati sanitari.

Questo perché, nei casi in cui le scelte inerenti alla salute del minore vengono in parte o totalmente sottratte alla sfera di competenza degli esercenti la responsabilità genitoriale per essere affidate direttamente al minore, fornire ai primi le relative informazioni sanitarie e richiedere ai secondi il consenso al trattamento dei dati personali significherebbe rischiare di vanificare il diritto alla salute dell'interessato, che potrebbe essere indotto a rinunciare al trattamento pur di non metterne a conoscenza i genitori; a maggior ragione, se egli vive in una situazione familiare conflittuale, di cui i professionisti sanitari e la stessa struttura non potrebbero esserne a conoscenza proprio per la tutela della privacy.

Non solo, ma anche per questi soggetti vale la linea della semplificazione indicata dal legislatore europeo e dal Garante, per cui se il trattamento dei dati riguardanti la salute è necessario per finalità di diagnosi o di cura, non occorre il consenso¹².

Come abbiamo già avuto modo di osservare in precedenza, la semplificazione in questi casi, si giustifica con la strettissima correlazione con il consenso alla prestazione sanitaria, sia perché in assenza del primo il medico non potrebbe eseguire la propria attività, sia perché la tutela della riservatezza del paziente è funzionale alla protezione del diritto alla salute. E nondimeno, non sempre è agevole per i titolari e i responsabili del trattamento delle strutture sanitarie raccogliere il consenso per i dati sulla salute dell'interessato minore di età, e al tempo stesso salvaguardare i suoi diritti e libertà fondamentali come paziente.

In effetti, nel necessario bilanciamento di numerosi interessi - quali, da una parte, l'interesse pubblico incarnato nell'incremento della digitalizzazione della sanità (estremamente necessaria, come lo si può capire in momenti emergenziali come l'attuale, legato alla pandemia), la telemedicina, la semplificazione per l'accesso agli strumenti tecnologici informatici e, dall'altra, l'affermazione

1 ¹⁰ VENGONO DEFINITI “GRANDI MINORI” I SOGGETTI DI ETÀ CHE VA DI TREDICI AI DICIASSETTE ANNI E CHE HANNO RAGGIUNTO UNA CONGRUA CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE. SECONDO ALCUNI ORIENTAMENTI, IL CONCETTO DI MINORE MATURO O CON CAPACITÀ DI DISCERNIMENTO, CONCETTO GRADUABILE E MODULABILE IN RELAZIONE SIA ALL’ETÀ CHE ALLA MATURAZIONE PSICHICA, VIENE ESPRESSO MEGLIO DALLA LOCUZIONE” COMPETENZA DECISIONALE”. VEDI SUL PUNTO, **S. BENZONI, G. O. CESARO, P. LOVATI, P. VIZZIELLO, PRIMA DEI 18 ANNI. L'AUTONOMIA DECISIONALE DEL MINORE IN AMBITO SANITARIO**, FRANCO ANGELI, MILANO, 2010.

¹¹ Pensiamo, ad esempio, agli accertamenti diagnostici e cure riferiti alle malattie trasmesse sessualmente (l. 837/1956 e d.p.r. 2056/1992); interventi di prevenzione, riabilitazione e cura della tossicodipendenza (d.p.r. 309/1990); scelte in ordine alla procreazione responsabile e all'interruzione volontaria della gravidanza previste dalla l. 194/1998 che prevede che la minorenni possa procedere alla richiesta di somministrazioni, su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori senza il consenso dei genitori.

¹² Cfr. **art. 9 del GDPR**, paragrafo 2, lett. h); con il provvedimento n. 55 del 7 marzo 2019, il Garante per la protezione dei **dati personali** fornisce degli utili chiarimenti sull'applicazione della disciplina per il trattamento dei dati relativi alla salute in ambito sanitario alla luce del [decreto n. 101/2018](#) stabilendo che la finalità di cura esiste ogniqualvolta un professionista sanitario faccia prevenzione, diagnosi, assistenza sanitaria o somministrazione di terapie.

delle libertà fondamentali e il rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti privati - qualche aspetto purtroppo tende a sfuggire.

Specificamente nel nostro campo di indagine dove, il concetto di autodeterminazione informata supportato dalla sacrosanta valorizzazione della concezione dell'individuo come persona¹³, presenta comunque alcuni contorni un po' sfumati.

Infatti, mentre in tema di consenso all'atto medico l'assenza di una disciplina specifica ha consentito¹⁴ di attribuire rilievo alla volontà del minore dotato di sufficiente capacità di discernimento, per il trattamento dei dati sanitari quest'ultima non sembra avere un ruolo altrettanto rilevante, poiché la norma non specifica quale debba essere il livello di maturità richiesto.

Più dettagliatamente, nell'ambito delle scelte sui trattamenti di cura si mira ad assicurare alla persona minore l'esercizio delle sue concrete capacità di autodeterminazione¹⁵, mirando a valorizzare la sua capacità di comprensione e di valutazione¹⁶.

Invece, quello che non è chiaro è se nell'ambito della tutela della privacy la capacità di discernimento del minore di età sufficiente per manifestare il consenso sia equiparabile alla generica capacità di intendere e di volere o si avvicini maggiormente al concetto di capacità di agire utile per i rapporti patrimoniali¹⁷.

In effetti, problemi di coerenza sistematica si potrebbero presentare quando il consenso al trattamento dei dati personali si collochi in una dimensione in cui la circolazione delle informazioni

¹³ P. RESCIGNO, *Persona e comunità. Saggi di diritto privato*, Il Mulino, Bologna, 1966; P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Jovene, Napoli, 1972, 22; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, t. II, Esi, Napoli, 2006, 717 e ss.; D.MESSINETTI, voce *Personalità (diritti della)*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Giuffrè, Milano, 1983, 355 V. SCALISI, *Il valore della persona umana e i nuovi diritti della personalità*, Giuffrè, Milano, 1990, 43; P. STANZIONE, voce *Persona fisica (Dir. civ.)*, in *Enc. giur.-Trecani*, XXIII, Roma, 1990; G.OPPO, *Declino del soggetto e ascesa della persona*, in *Riv. dir. civ.*, I, 2002, 829; A. NICOLUSSI, *Lo sviluppo della persona umana come valore costituzionale e il cosiddetto biodiritto*, in *Eur. e dir. priv.*, 2009; S. RODOTA', *Ancora su persona umana e diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, I, 259 e ss.; ID., *Dal soggetto alla persona*, Ed. scientifica, Napoli, 2007; ID., *Il diritto ad avere diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2012, 140. F.D. BUSNELLI, *Persona umana e dilemmi della bioetica: come ripensare lo statuto della soggettività*, in *Dir. umani e dir. internaz.*, 2007, I, 245 e ss.

¹⁴ In questo senso, U.G. NANNINI, *Il consenso al trattamento medico: presupposti teorici e applicazioni giurisprudenziali in Francia, Germania e Italia*, Giuffrè, Milano, 1989; V.F. RUSCELLO, *Minore età e capacità di discernimento: quando i concetti assurgono a "supernorme"*, in *Fam. e diritto*, 2011, 404 e ss.; M. PICCINNI, *Il consenso al trattamento medico del minore*, Cedam, Padova, 2007.

¹⁵ Art.3 l.219/2017. Su questi aspetti vedi le considerazioni di M. FOGLIA, *Consenso e cura. La solidarietà nel rapporto terapeutico*, Giappichelli ed., Torino, 2018.

¹⁶ Naturalmente ci si vuole riferire a coloro che possono validamente esprimere il loro consenso al trattamento medico, considerando che "con il crescere dell'età e del grado di maturità del minore, il parere di questi viene ad essere preso in considerazione come un elemento sempre più determinante". Cfr. art. 6 Convenzione di Oviedo.

¹⁷ Interessante sul punto l'approfondimento di I.A. CAGGIANO, *Il consenso al trattamento dei dati personali nel nuovo Regolamento europeo. Analisi giuridica e studi complementari*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, I, il Mulino, in Rivisteweb, 2018. Sulla natura del consenso come atto o negozio giuridico, F. NADDEO, *Il consenso al trattamento dei dati personali del minore*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2018.

In giurisprudenza si veda il percorso della Corte costituzionale in tema di interruzione volontaria della gravidanza per cui secondo l'opinione di Rumine "rispetto ad ogni persona umana, così anche rispetto ai minori, occorre distinguere nettamente la sfera personale da quella patrimoniale ed inoltre la sfera della capacità di intendere e di volere dalla capacità d'agire, la cui assenza, nondimeno, può essere legittimamente assunta come indizio della carenza della prima e quindi, nella situazione in esame, come punto di partenza per sottoporre a vaglio critico le intenzioni della minore, alla luce degli interessi contrapposti, ovvero quelli del concepito e della minore, soprattutto alla luce delle possibili ripercussioni sulla salute, anche psichica, di quest'ultima"; N.RUMINE, *L'interruzione di gravidanza della minore alla luce della giurisprudenza della corte costituzionale*, in questo volume. Nel testo anche un'approfondita indagine giurisprudenziale e dottrinale di cui *ex multis* si segnala il saggio di F. GIARDINA, *L'ultimo atto di una storia senza fine: l'incostituzionalità dell'art. 12 della legge sull'interruzione volontaria della gravidanza*, in *Giust. civ.*, 1997, I, 41 e ss.

riguardanti il soggetto interessato possa rivestire i caratteri della corrispettività, divenendo inquadrabile in una logica di mercato.

Come ad esempio nelle ipotesi in cui per accedere ad un servizio on line apparentemente gratuito sia, invece, necessario prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali utilizzati dal gestore a fini commerciali.

La questione potrebbe essere comunque risolta valorizzando l'esigenza di una distinzione e di una separazione dei contesti in cui la interconnessione tra la sfera patrimoniale e non patrimoniale si crea¹⁸.

Pur sottolineando che quando un soggetto, in riferimento al trattamento dei propri dati personali, si pone come parte di un rapporto di scambio non è la persona nel suo valore etico in gioco, per sua natura non mercificabile, ma piuttosto si presenta nella veste di un operatore economico utilizzatore dei propri dati nei confronti di altri soggetti che a loro volta li raccolgono per fini economici. Queste osservazioni spingono alla conclusione che laddove si inseriscono aspetti patrimoniali in riferimento alla persona si annulli la distinzione di base tra il concetto di identità come valore morale e quello di identità come valore unitario¹⁹.

Ciò non toglie che quello che veramente conta, nel rispetto del considerando n.38 del GDPR²⁰, sia che la preoccupazione del legislatore risulti giustificata dal fatto che i soggetti più giovani possono sottovalutare la pericolosità della comunicazione dei propri dati personali; per cui diviene necessario adottare misure idonee per tutelare la loro consapevolezza relativamente alle proprie scelte, in proporzione al grado di maturità psico- fisica raggiunta²¹.

Il preambolo si pone in perfetta simmetria anche con l'esigenza fondamentale in tema di autodeterminazione, per manifestare la quale l'interessato deve essere "opportunamente" informato; vale a dire, che spetta al soggetto investito del dovere di informare una discrezionalità in ordine alla misura e all'ampiezza dell'informazione stessa; che per il minore, specificamente, dovrà tenere conto del suo livello culturale e delle sue capacità di comprensione, avendo cura di usare un linguaggio semplice ed accessibile²².

¹⁸ Sulla necessità di vedere separati i due piani che certo si intersecano ma devono essere tenuti distinti sul piano sostanziale, vedi E. LUCHINI GUASTALLA, *Il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali: i principi ispiratori*, in *Contr. e impresa*, 2018, 106 e ss.

¹⁹ Cfr. S. VICIANI, *Strategie contrattuali del consenso al trattamento dei dati personali*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1-2, 1999, 13. Sul punto vedi, D. MESSINETTI, *Circolazione dei dati personali e dispositivi di regolazione dei poteri individuali*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1998, 350 e ss.

²⁰ Secondo cui "i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali"

²¹ Una ricerca del 2017 di Ipsos per Save the Children mostra che i minori si muovono in modo alquanto inconsapevole sulla rete rendendo sempre più pericoloso il ruolo della *commodification* dei dati personali, in <https://www.savethechildren.it/blog-notizie/ragazzi-e-adulti-sempre-pi%C3%B9-connessi-ma-meno-consapevoli-delle-azioni-online>.

²² A questo proposito soccorre il considerando n. 58 del GDPR "[...] dato che i minori meritano una protezione specifica (n.d.r. considerando n. 38 GDPR), quando il trattamento dati li riguarda, qualsiasi informazione e comunicazione dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice e chiaro che un minore possa capire facilmente".

In dottrina, G. SPOTO, *Disciplina del consenso e tutela del minore*, in S.SICA (a cura di), *La nuova disciplina europea della privacy*, Giuffrè, Milano, 2016; G. PEDRAZZI, *Minori e social media: tutela dei dati personali, autoregolamentazione e privacy*, in *Informatica e diritto*, vol. XXVI, n. 1-2, 2017; G. CONTI, M. PIETRANGELO, F. ROMANO (a cura di), *Social media e diritti. Diritto e social media*, *Informatica e diritto*, vol. XXVI, n. 1-2, 2017; M. OROFINO, F. G. PIZZETTI, *Privacy, minori e cyberbullismo*,

In campo sanitario poi, è di tutta evidenza che i casi di violazione (data breach) dei dati personali sono assai ripetuti: dallo smarrimento al furto, manipolazioni e alterazioni dovuti alla pirateria informatica; ed è sempre più abituale l'utilizzo da parte delle strutture sanitarie di un **sito internet o di una pagina sui social network** per pubblicizzare la propria attività, ed è altrettanto frequente che su queste pagine vengano pubblicate le foto dei pazienti, anche minori, al fine di dare prova dei risultati ottenuti, con evidente comunicazione dei dati sanitari a quelle fotografie correlati²³.

Non solo, ma come è noto, il consenso esplicito è una delle cause che legittima le decisioni automatizzate, incluse le profilazioni altrimenti vietate ai sensi dell'art. 22, par. 2 del GDPR, sebbene l'articolo in esame non differenzi tra adulti e minori (nonostante che il considerando 71 affermi che tali decisioni e profilazioni "non dovrebbero applicarsi ai minori").

Il pericolo sta nel fatto che è difficile immaginare che l'interessato, per giunta minore, comprenda che la sua profilazione derivi non solo da dati che egli ha fornito direttamente, ma anche da quelli derivati o desunti da altri dati; inoltre, a ben vedere, il consenso esplicito, in generale, neppure si presta efficacemente a coprire decisioni basate su inferenze derivate dall'incrocio di migliaia di dati raccolti (social network, dati di navigazione, ecc.).

Una soluzione allora, potrebbe essere quella di ricorrere alla self-regulation, attraverso l'adozione di direttive uniformi e generalmente condivise allo scopo di precisare l'applicazione dello stesso regolamento relativamente a: «l'informazione fornita e la protezione del minore e le modalità con cui è ottenuto il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale sul minore»²⁴.

Per cui l'auspicio è quello che le associazioni che promuovono la difesa dei diritti dei minori spingano per l'emanazione di codici di condotta per le categorie dei titolari e dei responsabili dei trattamenti (soprattutto per quanto riguarda gli operatori in rete), sotto la vigilanza costante dell'Autorità garante²⁵; e si dovrà anche andare nella direzione di promuovere programmi educativi

sul funzionamento delle tecnologie sociali che gestiscono informazioni tra gli utenti e tra gli utenti e i gestori²⁶.

Torino, Giappichelli, 2018; V. MONTALURI, *La protezione dei dati personali e il minore*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO, V. RICCIUTI (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Giappichelli, Torino, 2019.

²³ Per i *big data* anche in ambito medico si veda la definizione fornita dal parere del Comitato nazionale della bioetica (CNB), *Tecnologie dell'informazione e della comunicazione e big data; profili bioetici*, 25 novembre 2016, <http://bioetica.governo.it/italiano/documenti/pareri-e-risposte/tecnologie-dell-informazione-e-della-comunicazione-e-big-data-profilo-bioetico/>.

²⁴ Così come sancito dall'art.40, lett. g), par. 2 del GDPR.

²⁵ Una delle soluzioni che le Autorità individuano per far fronte all'acquisizione massiva di dati personali e dei "parametri d'uso", tramite le *app* e il loro sistema di permessi, è un *dynamic consent*. Tale strumento prevedrebbe un'informazione progressiva e una stratificazione di consensi, via via che i titolari del trattamento chiariscono *in progress* le finalità del trattamento, non conoscibili all'inizio, ma solo successivamente alla raccolta dei *big data*. Tuttavia, in questi casi il limite viene individuato dalle stesse Autorità nelle continue sollecitazioni che indurrebbero l'interessato alla disattenzione.

Intanto, con la delibera n. 16/22/CONS del 4 febbraio, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha indetto una consultazione pubblica finalizzata all'adozione di linee guida per l'attuazione dell'articolo 7-bis del d.l. 30 aprile 2020, n. 28 dedicato ai "sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio". Nello schema allegato alla delibera, si prevede che i fornitori di servizi di accesso a Internet, qualsiasi sia la tecnologia utilizzata per l'erogazione degli stessi, debbano mettere a disposizione degli utenti dei "sistemi di *parental control* ovvero di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco di contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto.

Sul ruolo delle Autorità di vigilanza in questa materia vedi le osservazioni di G.PEDRAZZI, *Minori e social media: tutela dei dati personali, autoregolamentazione e privacy*, in *Informatica e diritto*, XLIII annata, Vol. XXVI, 2017, n. 1-2, 437-451.

²⁶ "L'obiettivo è di coinvolgere attivamente gli utenti e consentire la presa di coscienza critica dei problemi etici emergenti delle nuove tecnologie, soprattutto per le persone particolarmente vulnerabili, e renderle consapevoli dei possibili rischi nella messa in rete di

